



Segreteria Nazionale

www.pnfdnazionale.it

segreteria@pnfdnazionale.it, segreteria@pec.pnfdnazionale.it

lì, 02.06.2022

AL SIG. MINISTRO DELL'INTERNO
gabinetto.ministro@pec.interno.it

AL SIG. CAPO DELLA POLIZIA
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
dipps.555doc@pecps.interno.it
segr.risorseumane.dipps@interno.it

Al sig. Direttore
Ufficio rapporti sindacali
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ministero dell'Interno
Roma
ufficio.relazioni.sindacali.ps@interno.it

Oggetto: **Richiesta cortesi ed urgenti chiarimenti.**

Spett.li Autorità, con il **nuovo contratto di lavoro e la modifica all'art.35** nascono oggettive difficoltà e domande le cui risposte necessitano pervenire in tempi brevi, considerato che da quando è **uscito in G.U. – 31.05.2022 – ci sono solo gg.60 per l'attuazione.**

Come è noto le federazioni già costituite, hanno al loro interno varie sigle sindacali che compaiono nel logo ed alcune anche nella specifica denominazione della federazione stessa. Tutte le sigle sindacali – affiliate e/o federate – utilizzano, ad oggi, il proprio codice che consente l'attribuzione della quota sindacale dell'iscritto, sul c/c intestato alla sigla sindacale.

Con la modifica dell'art.35, che recita testualmente:

“le organizzazioni sindacali che abbiano dato o diano vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma di aggregazione associativa ad un nuovo soggetto sindacale devono imputare sul codice unico del nuovo soggetto sindacale le deleghe delle quali risultino titolari, attraverso il modulo unico di iscrizione depositato presso le amministrazioni, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto del nuovo soggetto sindacale. Per le medesime finalità, le suddette deleghe saranno conteggiate purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate o che le stesse siano, comunque, confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto.

2. È esclusa l’attribuzione delle deleghe dell’affiliato all’affiliante in caso di affiliazione o di altra forma aggregativa tra sigle sindacali, se non risulta l’effettiva imputazione delle deleghe dell’affiliato al codice unico dell’affiliante. Per i casi di fusione di una organizzazione sindacale in un soggetto già esistente, è consentita l’attribuzione delle deleghe della predetta organizzazione sindacale al soggetto già esistente, per successione a titolo universale.

3. Ai fini della misurazione della consistenza associativa delle aggregazioni di cui ai commi 1 e 2, ultimo periodo, si conteggiano esclusivamente le deleghe confluite nel relativo codice unico del nuovo soggetto conferite alla data del 31 dicembre di ciascun anno e trattenute sulla busta paga a decorrere dal mese successivo. Si applica l’articolo 34, comma 2, del presente decreto.

4. In tutti i casi in cui si verifichi un mutamento associativo, le organizzazioni sindacali di cui ai commi 1 e 2, ultimo periodo, devono fornire alle amministrazioni idonea documentazione che attesti la regolarità sostanziale degli atti prodotti. Tale documentazione deve essere adottata dai competenti organi statuari ed è trasmessa alle amministrazioni, a firma del legale rappresentante del soggetto sindacale interessato, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). Per la data di ricezione fa testo quella risultante sull’avviso di ricevimento della PEC.

Sono escluse note di comunicazione non corredate dalle modificazioni statuarie e che non diano conto degli elementi di effettività necessari per la successione nella titolarità delle deleghe del nuovo soggetto e per l’imputazione delle stesse sul codice unico di quest’ultimo.

5. Allo scopo di favorire corrette e costruttive relazioni sindacali necessarie alle amministrazioni per il miglior funzionamento, nonché per garantire la certezza e la stabilità delle relazioni sindacali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, qualora nell’ambito di un soggetto rappresentativo si verifichi un mutamento associativo, compreso il cambio di denominazione, il mutamento produce effetti soltanto al successivo periodico accertamento triennale della rappresentatività, fatto salvo il disposto di cui all’articolo 32, comma 3.

6. La misurazione della consistenza associativa sindacale è effettuata sulla base delle deleghe sottoscritte sul modulo unico di adesione depositato presso le amministrazioni e conferite al codice unico dei soggetti sindacali di cui al presente

articolo entro il 31 dicembre di ogni anno, detratte le revoche presentate ai medesimi soggetti e inerenti al medesimo codice unico, entro il 31 ottobre di ogni anno, secondo le vigenti disposizioni di legge.

7. Fuori dai casi di fusione o incorporazione, resta ferma la possibilità, per le organizzazioni sindacali componenti di aggregazioni associative, di prevedere, nell'atto costitutivo e nello Statuto, disposizioni a salvaguardia dell'autonomia delle singole organizzazioni sindacali anche sotto il profilo della gestione dei contributi dei propri iscritti, con rilevanza esclusivamente interna all'aggregazione medesima, priva di effetti ai fini della rappresentatività triennale di cui al presente articolo e delle correlate prerogative sindacali.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle aggregazioni associative già costituite che, solo in prima applicazione, devono definire i relativi adempimenti entro sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo sindacale relativo al triennio 2019-2021 imputando, entro tale data, anche con atto di vertice della dirigenza, le deleghe rilevate al 31 dicembre 2021 al codice unico identificativo delle aggregazioni medesime.».

Sembrerebbe che tutte le deleghe acquisite a tutt'oggi, qualora le sigle sindacali affiliate e/o federate, decidessero di rimanere in federazione, non avrebbero più alcun valore in quanto **dovrebbero essere tutte rifatte** con un nuovo codice unico (diversamente da quanto a tutt'ora effettuato). **Se fosse così, la cosa provocherebbe un grave danno sindacale, sia per il proselitismo che per la parte economica.**

Altra domanda:

Alcune federazioni hanno firmato con la dicitura di più sigle sindacali (quindi in nome e per conto di esse). Se una di queste sigle sindacali dovesse decidere di lasciare la federazione (che ha firmato anche con la denominazione di quella che abbandona), la federazione, cambiando parzialmente la denominazione, **perderebbe quindi la possibilità di sedere al tavolo delle trattative per 3 anni ?**

Considerati i tempi perentori innanzi indicati, si chiede, ove possibile, una cortese e rapida risposta – stesso mezzo - .

Si ringrazia e si porgono distinti saluti.

Il Segretario Generale Nazionale Agg.
Carlo Aliberti